

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 27 Competenza per materia e per territorio - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.Competenza. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo II Competenza

Art. 27 Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
 - a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
 - b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
 - c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Capo II Competenza

Art. 27 Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
 - a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
 - b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
 - c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

modifiche e precedente normativa |blue

precedente normativa di riferimento

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Insolvenza transfrontaliera – Cass. n. 10356/2021](#)

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Insolvenza transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti. In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Fallimento - societa' e consorzi – Cass. n. 4712/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - Art. 147, comma 5, l.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi

028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 27 Competenza per materia e per territorio - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Capo II Competenza Art. 27 Competenza per materia e per territorio 1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o

028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali 1. Il trasferimento del centro degli

fine

027 Competenza per materia e per territorio - Dlgs 14/2019 (Art. 9.Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA